REGOLAMENTO (CEE) N. 1796/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4186/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2),

considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti indicati nell'articolo 1 sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti di un massimale annuale di 549 t, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati :

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° luglio al 31 dicembre 1988, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Iugoslavia :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
01.0110	6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadisi, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti prezzi uniti con questi stessi procedimenti
	6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 400 del 31. 12. 1987, pag. 6.